ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia



PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI



DOTT. AGR. GIOVANALE GEREMIA

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

DOTT. AGR. GIOVANALE GEREMIA

Storytelling



MODULO 1: INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO

Obiettivo: Inquadrare la genesi del PAN e gli obiettivi strategici.



MODULO 2: FORMAZIONE E CONSULENZA

Obiettivo: Analizzare i requisiti per l'abilitazione e l'attività professionale.



MODULO 3: DIFESA E TUTELA DELL'AMBIENTE

Obiettivo: Strategie tecniche e aree specifiche.



MODULO 4: ATTREZZATURE E ADEMPIMENTI PRATICI

Obiettivo: Controlli funzionali e gestione operativa dei prodotti.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 1



Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio.

Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 1

Contesto Europeo e Nazionale

L'elaborazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012), adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n. 1600/2002/CE, fu avviata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio l'elaborazione della "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"

La Commissione COM (2002) 349, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al concetto di "sostenibilità" del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: ***"Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo

Giovanale Geremia

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE

Obiettivi Strategici e Pianificazione Nazionale

- Finalità della Direttiva: **Istituire un quadro comune per l'uso sostenibile dei pesticidi, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente** .
- **Piani d'Azione Nazionali (PAN)**: Gli Stati membri devono adottare piani per definire obiettivi quantitativi, misure e tempi per ridurre la dipendenza dall'uso dei pesticidi **.**
- **Difesa Integrata (IPM)**: Promozione obbligatoria di tecniche a basso apporto di pesticidi, privilegiando, ove possibile, i metodi non chimici e la gestione naturale delle specie nocive.
- **Indicatori di Rischio**: Utilizzo di indicatori armonizzati a livello comunitario per misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rischi e dell'impatto ambientale.

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE

Requisiti Operativi e Restrizioni Specifiche

- **Formazione e Certificazione**: Obbligo di sistemi di formazione e certificazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, garantendo la piena consapevolezza dei rischi.
- **Controllo delle Attrezzature:** Ispezione tecnica periodica obbligatoria delle macchine irroratrici per assicurarne l'efficienza e prevenire perdite accidentali di prodotto.
- **Limitazioni d'Uso**:
 - Irrorazione aerea: Generalmente vietata, salvo deroghe eccezionali in assenza di alternative praticabili .
 - Tutela delle acque: Misure specifiche (fasce di rispetto) per proteggere l'ambiente acquatico e le fonti di acqua potabile.
 - Aree Sensibili: Divieto o riduzione minima dell'uso in parchi, scuole, campi sportivi e in prossimità di strutture sanitarie.
- **Manipolazione e Stoccaggio**: Norme rigide per lo stoccaggio, la miscelazione e lo smaltimento sicuro degli imballaggi e dei residui di pesticidi.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE

IN BREVE:

- assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
- Tali politiche devono:

- assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a **basso apporto di prodotti fitosanitari**;

-realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari **riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Si prefigge di **guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento** delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e **sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi**

Prevede soluzioni migliorative **per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione**, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le loro aree a servizio.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

In linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari:

a. **ridurre i rischi e gli impatti** dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
b. promuovere l'**applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica** e di altri approcci alternativi;
c. **proteggere** gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
d. **tutelare** i consumatori;
e. **salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili**;
f. **conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 del 14 agosto 2012, n. 50
DM deL 22 GENNAIO 2014

Per il raggiungimento dei citati obiettivi si propone di:

- Assicurare una capillare e sistematica **azione di formazione** sui rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- **Garantire un'informazione** accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- Assicurare una **capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici**;
- **Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea**, salvo deroghe in casi specifici;



- Prevedere specifiche **azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale** e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- Prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e **smaltimento dei prodotti fitosanitari e dei loro contenitori** sia correttamente eseguita;
- Prevedere la **difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari delle colture agrarie**, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;

- **Prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica**, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio 2011);
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

DECRETO 10 MARZO 2015

Individua una serie di misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e della biodiversità





Riguardano:
1) misure per la mitigazione dei rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari, nonché alla loro limitazione/sostituzione/eliminazione ai fini della **tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**;
2) misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei **Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette**, in funzione degli obiettivi di tutela;
3) misure **complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 2



Il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE ha determinato un adeguamento della normativa pregressa per la figura dell'utilizzatore professionale e del distributore. Inoltre ha richiesto l'attivazione di un sistema formativo e di certificazione analogo per la figura del consulente, attualmente non previsto dalla normativa nazionale.

Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti



(Art. 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 2

Contesto Nazionale

In Italia un sistema di formazione, di base e di aggiornamento, per utilizzatori e distributori di prodotti fitosanitari era stato attivato con il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 1255/68, poi modificato con il più recente D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i..



Tale normativa prevedeva che l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossici, tossici e nocivi fosse consentito solamente ai soggetti in possesso dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso degli stessi.
La stessa normativa prevedeva che anche i distributori di prodotti fitosanitari fossero in possesso di una specifica abilitazione alla vendita, rilasciata e rinnovata sostanzialmente con gli stessi criteri e le medesime procedure stabilite per l'autorizzazione all'acquisto

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 2

A.1.1 - Il sistema di formazione

- **E' istituito un sistema di formazione obbligatoria** e certificata per **utilizzatori professionali, distributori e consulenti**. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
- **Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione** per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
- I certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, **previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva** sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/ 2012.
- I certificati di abilitazione **sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare**, previa verifica della **partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.**
- **I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.**

Contesto Nazionale



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Art. 3
Definizioni
"... c) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavo ratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori"



A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, **il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio** per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

3. La **formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Art. 3
Definizioni
"... f) distributore: persona fisica o giuridica in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un prodotto Þ tosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio"



A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, **il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio** per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

3. La **formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore

1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari **possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni**.
2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita **all'attività di distributore soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012**.
I corsi di formazione per utilizzatori professionali e distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che si differenzia però nella restante parte con materie specifiche in base al diverso ruolo.

Art. 8. de D. Lgs. 150/2012

2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ***alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, fore stali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veteri narie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.***

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione

1. Per ottenere il **rilascio del certificato di abilitazione** (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonché alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto ai successivi paragrafi A.1.7 e A.1.8), **sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell'esame di abilitazione** secondo le modalità di cui al successivo punto 2. **La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.** Tale monte ore (20 utilizzatori e 25 per distributori) può essere raggiunto anche cumulando la partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati nella Regione responsabile del rilascio del certificato di abilitazione, nell'arco dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta.

*2. Le Autorità regionali o provinciali competenti **effettuano la valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame**, con l'ausilio di commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità: **a. somministrazione di test; b. colloquio orale.***

*3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. **L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione.** Detta Regione o Provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.*

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, **i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento,** ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo A.1.9.

A.1.9 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione

I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. ***L'attività di aggiornamento (12 ore)può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.***

1. Utilizzatori professionali Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di aggiornamento, di cui al successivo paragrafo A.1.11.. ***La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi verrà rilasciato "un attestato di aggiornamento"***

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.14 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

- *A decorrere dal 26 novembre 2015,* ***al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.*** *Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita.*
- ***Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato***
- *Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 67 del regolamento (CE) 1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14.08.2012, n. 150,* ***sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali.***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

1) L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) **è tenuto ad informare preventivamente il titolare** dell'azienda agricola, o dell'Ente **presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.**

2) Il contoterzista provvede, inoltre, ad **annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti**, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all'articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.150/2012.

3) Nel caso in cui il contoterzista **provveda anche all'acquisto** dei prodotti fitosanitari, **nella fattura emessa devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti.**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Art. 3
Definizioni
" g) consulente: persona in possesso del certiÞ cato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di di fesa alternativi; "



A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, **il certificato di abilitazione alla consulenza** di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, **costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.**

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Art. 3
Definizioni
" g) consulente: persona in possesso del certiÞ cato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di di fesa alternativi; "

A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza

- **Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti** che operano all'interno di **strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che**, a livello istituzionale, hanno instaurato **rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione** sopra indicate.
- Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

- **Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente

Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di consulente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012

A.1.9 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento

2. Distributori e consulenti
Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'**avvenuta frequenza all'attività di aggiornamento (12 ore)**

Art. 8. de D. Lgs. 150/2012

3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone ***in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.***

Parte C

Criteri di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva
	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	Non corretta conservazione e ~~la~~ manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale
Consulente	Fornire informazioni)non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.1.13 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.
Le competenti Autorità regionali e provinciali hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali **in relazione alle inadempienze riscontrate**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

Sanzioni

Fatto Illecito	Sanzione Minima	Sanzione Massima	Rif. Legge
Acquisto, utilizzo, vendita, detenzione o consulenza fitosanitaria senza certificato di abilitazione	€ 5.000	€ 20.000	**Art. 24, comma 1**
Distributore che non accerta identità/abilitazione dell'acquirente o non registra i prodotti venduti	€ 2.000	€ 10.000	**Art. 24, comma 2**
Distributore (Titolare o dipendente) che non fornisce le informazioni previste all'atto della vendita	€ 1.000	€ 5.000	**Art. 24, comma 3**
Distributore che non fornisce informazioni generali all'utilizzatore non professionale	€ 1.000	€ 5.000	**Art. 24, comma 4**
Distributore che impiega personale senza certificato di abilitazione alla vendita	€ 5.000	€ 15.000	**Art. 24, comma 5**
Vendita a non professionisti di prodotti ad uso professionale	€ 10.000	€ 25.000	**Art. 24, comma 6**
Utilizzatore che non sottopone le attrezzature ai controlli funzionali periodici	€ 500	€ 2.000	**Art. 24, comma 7**
Irrorazione aerea senza le autorizzazioni necessarie	€ 20.000	€ 100.000	**Art. 24, comma 8**
Irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni dell'autorizzazione	€ 20.000	€ 100.000	**Art. 24, commi 9**
Utilizzatore che non osserva le misure a tutela dell'ambiente acquatico e delle aree specifiche	€ 5.000	€ 20.000	**Art. 24, comma 10**
Mancata trasmissione dei dati di vendita da parte del titolare dell'autorizzazione	€ 500	€ 1.500	**Art. 24, comma 12**
Mancata tenuta del registro dei trattamenti da parte di acquirente o utilizzatore	€ 500	€ 1.500	**Art. 24, comma 13**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 3



A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)

A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Difesa e Tutela dell'ambiente

(Art. 14,15, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.5.1 - Linee guida

Tali linee guida individuano una serie di misure nonché i relativi criteri di scelta e riguardano:

1) la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile;
2) le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del rischio, volte a minimizzare i rischi associati alla deriva, al ruscellamento e alla percolazione;
3) **la tutela delle biodiversità** e le misure specifiche di mitigazione del rischio da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei **Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette**, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in funzione degli obiettivi di tutela.
4) le misure volontarie per favorire l'applicazione e l'integrazione di quelle di protezione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, in coerenza con la nuova programmazione della PAC, nonché i criteri affinché l'attuazione di dette misure non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Art. 14.
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1. Il Piano definisce le misure appropriate per la **tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.**



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
a) **preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico** ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non conten gono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) **preferenza alle tecniche di applicazione più efficient**i, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a **minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva**, **soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;**

c) **ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;**

d) aree di rispetto non trattate;
e) **riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee**, oppure su super ci impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.5.4 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie

E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente. Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

- **sostituzione**, dall'entrata in vigore del Piano, **dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiv**a, in Categoria 1A e 1B;

- sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

- **E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione**, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della tutela della salute pubblica.





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

... il Piano continua
"da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della necessità di: o limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente; o dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea.

In particolare occorre:

- sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione;
- utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni, il controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.;
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità; 27 o utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo; o programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte, se del caso, le altre Amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.5.6 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica **è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente**.

E' fatto obbligo di **avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.**

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Art. 15.
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

2. Per aree specifiche si intendono:
a) **le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili**, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, **i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie**;
b) le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modiÞ cazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modiÞ cazioni;
c) **le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.5.8 - Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

L'obiettivo si realizza tenendo conto delle caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari, nonché delle attività agricole ivi presenti, in funzione almeno dei seguenti target da salvaguardare:

- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (Allegato V);
- habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;
- habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori, come ad esempio gli imenotteri selvatici e i lepidotteri.

Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, **deve essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o degli habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale**. Con riferimento alle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, le Regioni e le Province autonome e gli enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari, sulla base delle linee guida di cui sopra

All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate, ai sensi del decreto legislativo 227/2001, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco, zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), **fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche**.

Art. 15.
Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

2. Per aree specifiche si intendono:
a) **le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili**, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
b) **le aree protette di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie,** a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modiÞ cazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modiÞ cazioni;
c) le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

LINEE GUIDA PROVINCIALI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA E PER L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI O INTERCOMUNALI - ALLEGATO 1

Tabella 1: fasce A di rispetto assoluto in funzione del tipo di Area Specifica limitrofa, attrezzatura utilizzata e coltura trattata, indipendenti dal limite di proprietà:

Tipologia di Area Specifica	Colture arboree (trattamento su piano verticale) metri	Colture arboree utilizzando attrezzature con sistemi per la riduzione della deriva* metri	Irrorazione di colture erbacee ed ortive, diserbo con barre irroratrici (piano orizzontale) metri
Pozzi e sorgenti captate per scopi idropotabili pubblici	200 (Salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)	200 (Salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)	200 (salvo diversa e specifica identificazione dell'area di salvaguardia)
Scuole e ospedali ambulatori e relative pertinenze esterne (cortili, giardini parcheggi)	100	50	20
Parchi e giardini pubblici	50	30	20
Aree urbane e nuclei abitati, zone artigianali	50	30	20
Parcheggi Pubblici	50	30	20
Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e loro fermate su strade pubbliche	50	30	20
Centri e campi sportivi e relative pertinenze Stazioni di servizio carburanti	50	30	15
Edifici isolati privati ad abitativo o sede di attività commerciali o artigianali	20	15	15
Sentieri pedonali e percorsi ginnici pubblici ed aree ricreative	20	15	15
corsi d'acqua e confini con colture confinati	10	10	10
Altri pozzi, sorgenti e fontanili	10	10	10
Strade pubbliche	10	5	5

* Atomizzatori con portata di ventilazione ridotta, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce o tunnel con recupero dell'eccesso di miscela fitoiatrica.

In prossimità di Aree Specifiche frequentate dalla popolazione esposta o da gruppi vulnerabili (scuole, ospedali, giardini e parchi pubblici ecc.) **non è consentito alcun trattamento nelle fasce A come definite nella tabella 1** riportata nella pagina seguente.

L'ampiezza della fasce può essere ridotta del 50% in caso di presenza sul confine del coltura o dell'area specifica frequentata, di siepi continue sempreverdi o di altra barriera, di altezza almeno pari a 3 m.

Nessuna riduzione dell'ampiezza della fascia è prevista nel caso di utilizzo di irroratrici pneumatiche con testata a cannone.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

LINEE GUIDA PROVINCIALI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA E PER L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI O INTERCOMUNALI - ALLEGATO 1

La fascia B ha ampiezza variabile in funzione del fase vegetativa (al bruno in assenza di foglie dal 1 novembre al 30 aprile o piena vegetazione dal 1 maggio al 31 ottobre) e del tipo di attrezzatura utilizzata (presenza degli accorgimenti tecnici per ridurre la deriva).

Tabella 2 Fasce B di rispetto, limitrofe ad Aree Specifiche, con misure per il contenimento della deriva, costituite da colture trattate, indipendenti dal limite di proprietà:

Tipologia di area sensibile	trattamento al bruno di colture arboree metri	trattamento colture in piena vegetazione metri	irrorazione di colture erbacee ed ortive (piano orizzontale) metri	Orario in cui è vietato trattare
Scuole e ospedali ambulatori e relative pertinenze esterne (cortili, giardini parcheggi)	50	30	20	
Parchi e giardini pubblici	50	30	20	
Aree urbane e nuclei abitati, zone artigianali	50	30	20	
Parcheggi Pubblici	50	30	20	
Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e loro fermate su strade pubbliche	50	30	20	
Centri e campi sportivi e relative pertinenze Stazioni di servizio carburanti	50	30	15	
Sentieri pedonali e percorsi ginnici pubblici ed aree ricreative	50	15	15	
Orti e frutteti familiari	30	15	15	
Edifici isolati privati ad abitativo o sede di attività commerciali o artigianali	30	15	15	
corsi d'acqua e confini con colture confinati	30	10	10	
Altri pozzi e sorgenti	30	10	10	
Strade pubbliche	30	5	5	

In prossimità di aree specifiche frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili oltre alle fasce di rispetto assoluto, sono previste fasce B dove l'esecuzione dei trattamenti è subordinata al rispetto di particolari misure restrittive:

- **è vietato l'utilizzo di prodotti classificati tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68** (ovvero i prodotti corrispondenti di cui alla nuova classificazione prevista dal regolamento CE n. 1272/2008 - regolamento CLP);
- non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano **tempi di rientro superiori a 48 ore**
- Si dovrà **evitare l'accesso per un periodo almeno corrispondente al tempo di rientro provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione apponendo il cartello nei punti più visibili** ed in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.
- Ove possibile, **i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.**
- **la distribuzione degli altri prodotti fitosanitari ammessi è consentita purché rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura in direzione opposta all'area sensibile ed in assenza di vento.**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

LINEE GUIDA PROVINCIALI PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA E PER L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI O INTERCOMUNALI - ALLEGATO 1

Tabella 2 Fasce B di rispetto, limitrofe ad Aree Specifiche, con misure per il contenimento della deriva, costituite da colture trattate, indipendenti dal limite di proprietà:

Tipologia di area sensibile	trattamento al bruno di colture arboree metri	trattamento colture in piena vegetazione metri	irrorazione di colture erbacee ed ortive (piano orizzontale) metri	Orario in cui è vietato trattare
Scuole e ospedali ambulatori e relative pertinenze esterne (cortili, giardini parcheggi)	50	30	20	
Parchi e giardini pubblici	50	30	20	
Aree urbane e nuclei abitati, zone artigianali	50	30	20	
Parcheggi Pubblici	50	30	20	
Stazioni ferroviarie, stazioni autobus e loro fermate su strade pubbliche	50	30	20	
Centri e campi sportivi e relative pertinenze Stazioni di servizio carburanti	50	30	15	
Sentieri pedonali e percorsi ginnici pubblici ed aree ricreative	50	15	15	
Orti e frutteti familiari	30	15	15	
Edifici isolati privati ad abitativo o sede di attività commerciali o artigianali	30	15	15	
corsi d'acqua e confini con colture confinati	30	10	10	
Altri pozzi e sorgenti	30	10	10	
Strade pubbliche	30	5	5	

Nel caso di impiego di **irroratrici spalleggiate manuali dotate di leva pompante azionata dall'operatore o a motore ma prive di ventilatore, non è prevista alcuna fascia ferma** restando la condizione di assenza di vento e l'obbligo di indirizzare il getto verso l'interno della coltura.

- **Le fasce B sono ridotte a m 10** nel caso di distribuzione di prodotti fitosanitari ammessi in Agricoltura Biologica e/o nel caso di utilizzo di atomizzatore con portata ridotta del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce.
- Nel caso di irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel) l**a fascia è ridotta a 3 metri.**
- Per i trattamenti effettuati su colture erbacee con irroratrici a barr**a, la fascia di rispetto può essere ridotta a 5 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 3 metri in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria.**
- **L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.**
- All'interno della fascia B di rispetto **i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.**

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili

Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari **è la riduzione del rischio**, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti, **derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari.**

Essa si ottiene con:
a) strategie di difesa fitosanitaria integrata;
b) misure di prevenzione basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, comma 1;
c) strategie di difesa fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico;
d) sistemi di controllo biologico delle avversità;
e) uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati.

Art. 18.
Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

1. La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari ***include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica*** *a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.*



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.7.2.3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e le aziende agricole

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi informative di cui ai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 **applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.**
A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:
a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;
c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
d) materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di semplificare l'informazione e la sua divulgazione.

Art. 19.
Difesa integrata obbligatoria

1. ***Gli utilizzatori professionali*** *di prodotti fitosanita ri, a partire dal 1° gennaio 2014,* ***applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III.***
La difesa integrata obbligatoria ***prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012,
ALLEGATO III

Principi generali di difesa integrata

1. La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da:
— rotazione colturale,
— utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),
— utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certiÞ cati,
— utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,
— prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),
— protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure Þ tosanitarie o l'utilizzo di infrastrutture ecologiche all'interno e all'esterno dei siti di produzione.

Art. 19.
Difesa integrata obbligatoria

1. ***Gli utilizzatori professionali*** *di prodotti fitosanita ri, a partire dal 1° gennaio 2014,* ***applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III.***
La difesa integrata obbligatoria ***prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012,
ALLEGATO III

Principi generali di difesa integrata

2. Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientiÞ camente validi, così come l'utilizzo di pareri di consulenti qualiÞ cati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica

3. In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientiÞ camente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai Þ ni delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia deÞ niti per la regione, aree e colture speciÞ che e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento

Art. 19.
Difesa integrata obbligatoria

1. ***Gli utilizzatori professionali*** *di prodotti fitosanita ri, a partire dal 1° gennaio 2014,* ***applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III.***
La difesa integrata obbligatoria ***prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012,
ALLEGATO III

Principi generali di difesa integrata

4. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi Þ sici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

5. I prodotti Þ tosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente

6. L'utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l'utilizzo dei prodotti Þ tosanitari e di altre forme d'intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.

Art. 19.
Difesa integrata obbligatoria

1. ***Gli utilizzatori professionali*** *di prodotti fitosanita ri, a partire dal 1° gennaio 2014,* ***applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III.***
La difesa integrata obbligatoria ***prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.***



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012,
ALLEGATO III

Principi generali di difesa integrata

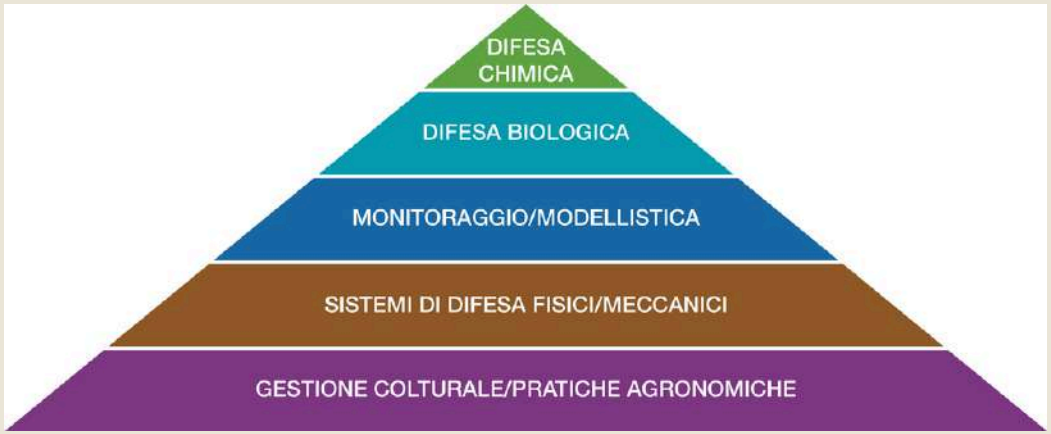
7. Ove il rischio di resistenza a un trattamento Þ tosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l'efÞ cacia dei prodotti. Ciò può includere l'utilizzo di diversi prodotti Þ tosanitari con diversi modi di azione.

8. Sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti Þ tosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l'utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

Art. 19.
Difesa integrata obbligatoria

1. ***Gli utilizzatori professionali*** *di prodotti fitosanita ri, a partire dal 1° gennaio 2014,* ***applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III.***

La difesa integrata obbligatoria ***prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.***





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.7.3 - La difesa integrata volontaria

La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all'art 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, **e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.**

SQNPI
QUALITÀ SOSTENIBILE

Art. 20.
Difesa integrata volontaria

1. La difesa integrata volontaria rientra nella produ zione integrata così come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichetta tura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. **Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragraÞ 3.6 – 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifiici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali.** Ai fini della deÞ nizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volon taria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e fo restali si avvale del supporto delle speciÞ che competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scien tiÞ co di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbra io 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.7.4 - L'agricoltura biologica

L'agricoltura biologica basa la difesa fitosanitaria delle colture, prioritariamente sull'adozione di modelli aziendali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria. La gestione del sistema produttivo è, pertanto, finalizzata a garantire un alto livello di biodiversità, la creazione e il mantenimento di infrastrutture ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per il controllo delle specie nocive.

Il Regolamento 848/18, che stabilisce le norme obbligatorie per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il ricorso all'uso di un numero limitato di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive comunque non di sintesi chimica e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva applicazione del Piano è l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole.

Art. 21.
Agricoltura biologica

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, pro muovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano

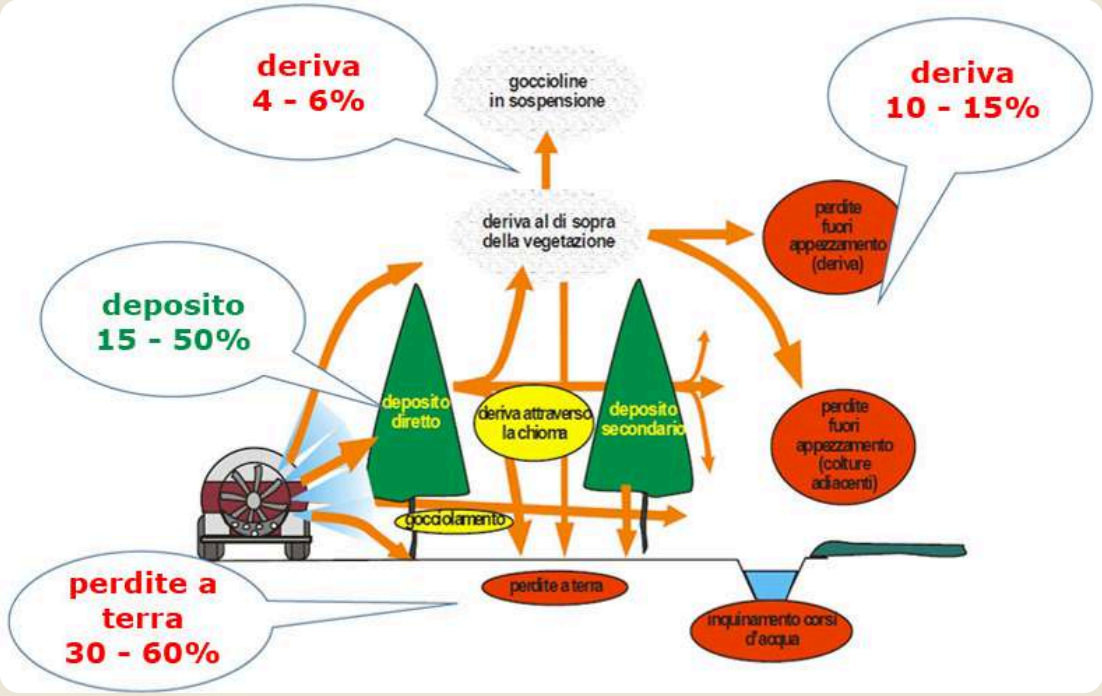


ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

MODULO 4



A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari



Attrezzature e adempimenti pratici

(Art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione o taratura e manutenzione

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, **è effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome**

Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali **effettuano la regolazione o taratura delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza**, per ottenere un elevato livello di sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.



Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico

Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, **al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente**. Il controllo effettuato con esito positivo garantisce il corretto funzionamento delle attrezzature, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.

I Centri Prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei controlli

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie)

La **regolazione** o taratura, che deve **essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale, ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.** In questo modo si garantisce la distribuzione della quantità necessaria **per ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto.**

I **dati da registrare annualmente** su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso **sono almeno, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.**

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.6 - Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali (obbligatorie)

Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:
a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
e. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova

1. Una regolazione o taratura strumentale dell'irroratrice può essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle [illegible] di controllo funzionale, tramite idonee [illegible] attrezzature (banchi prova). Tale operazione [illegible] da consid[illegible] sostitut[illegible] della regolazi[illegible]e precedent[illegible]
I prin[illegible]pali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:
- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova

3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice **è necessaria la presenza del proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata** dall'azienda per i trattamenti, in quanto:
- **consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la macchina irroratrice viene utilizzata** (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- **rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore**, qualora utilizzi parametri operativi non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) **e costituisce l'occasione per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.**

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova

4. **Al termine delle operazioni di regolazione**, il Centro Prova **rilascia** al proprietario della macchina irroratrice **un documento** nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. **Vengono, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.**

5. Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una **validità massima di 5 anni.**

6.Le Regioni e le Province autonome **possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.**

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità in dicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di pro dotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazio ne delle attrezzature per l'applicazione di prodotti Þ tosa nitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.

SQNPI
QUALITÀ SOSTENIBILE

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale

a) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano verticale (es. trattamenti su colture arboree):
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professiona le, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzio nale entro il 26 novembre 2016. ***L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.*** *Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 no vembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funziona le entro cinque anni dalla data di acquisto.*







ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale

b) Macchine irroratrici per la distribuzione su un piano orizzontale (es. diserbo colture erbacee):
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate alle seminatrici (distribuzione sottoforma di miscela fitoiatrica liquida

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professiona le, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzio nale entro il 26 novembre 2016. ***L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.*** *Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 no vembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funziona le entro cinque anni dalla data di acquisto.*





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale

c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:
- irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre carrellate. Per tali attrezzature il controllo verrà eseguito in loco da personale appartenente ai centri di revisione autorizzati, utilizzando le apposite attrezzature mobili;
- attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
- irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore, irroratrici a ultra basso volume;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professiona le, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzio nale entro il 26 novembre 2016. ***L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.*** *Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 no vembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funziona le entro cinque anni dalla data di acquisto.*





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi

Per **le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili**, il controllo funzionale deve essere effettuato **almeno una volta all'anno**.

Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi **non deve superare i 2 anni.** Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio. Le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.



Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un'analisi del rischio per la salute umana e l'ambiente relativa all'im piego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. ***Non possono essere considerate di uso molto limitato: a) le attrezzature per l'irrorazione montate su treni o aeromobil****i; b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.*

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo
Giovanale Geremia

D. LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012, N. 50
DM DEL 22 GENNAIO 2014

A.3.4 - Esoneri
Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:
- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Art. 12.
Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

6. Il Piano può stabilire l'esonero dall'obbligo del con trollo di cui al comma 1 ***per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla****, prevedendo una specifica attività di in formazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.*





ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ministero della Giustizia

Dottore Agronomo

Giovanale Geremia





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. AGR. GIOVANALE GEREMIA

geremiagiovanale@gmail.com



